



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Professione

Agenzie di Viaggio

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 3
<u>Norme specifiche che regolano la professione assicurata</u>	pag. 5
<u>Condizioni particolari (specifiche)</u>	pag. 6
<u>Condizioni Aggiuntive</u>	pag. 7

Sezione Agenzia di viaggio - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attività / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
---	--------------------	---	---	--

Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attività assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	possibile riduzione indennizzo o risarcimento in caso di mancato pagamento del premio di regolazione
Danni o perdite patrimoniali	22.b			come indicato nel frontespizio di polizza
Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive	23	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	

Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro per sinistro
R. C. Conduzione dello studio	E	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	150.000 euro per sinistro
Perdita di documenti	G	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Tutela privacy	1	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
----------------	---	--	--	-------------

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Gli oggetti materiali (documenti, denaro, titoli al portatore) e gli animali.

Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Franchigia

In caso di danno indennizzabile, l'importo che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Impresa

La VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.

Massimale

L'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa; in caso di polizza in Coassicurazione diretta, l'importo massimo erogabile dall'insieme di tutte le Coassicuratrici. Per i danni da morte, lesioni corporali e danneggiamento a cose, il massimale si intende riferito al singolo sinistro, qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati.

Per i danni patrimoniali, il massimale si intende riferito a ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero dei sinistri relativi a detto periodo; ai fini dell'individuazione del

periodo annuo interessato, si considera, per ogni sinistro, la prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/Assicurato.

Qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati, il massimale – o sottolimito applicabile – resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con la presente polizza.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Privacy

Il complesso delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché provvedimenti allo stesso connessi o in base allo stesso emanati.

Sottolimito

L'importo massimo erogabile dall'Impresa, o dall'insieme di tutte le coassicuratrici, inferiore al massimale ed espresso in importo determinato o in percentuale del massimale stesso, eventualmente previsto dalle Condizioni Particolari o dalle Condizioni Aggiuntive. I sottolimiti operano nell'ambito del massimale risultante dal frontespizio di polizza e non si aggiungono ad esso.

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni corporali o di danneggiamento a cose.

Sinistro

Il fatto od atto posto in essere nell'esercizio della attività professionale dedotta in polizza che abbia cagionato a terzi morte, lesioni personali, danni a cose o perdite patrimoniali e/o la relativa richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato.

Scoperto

In caso di danno indennizzabile, la percentuale di danno che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Norme specifiche che regolano la professione assicurata

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

a. Danni materiali e corporali

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

b. Danni patrimoniali

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza, salvo i minori sottolimiti ove previsti.

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 23 - Scoperto obbligatorio

Per tutte le garanzie prestate con la presente polizza, ivi comprese quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e/o Aggiuntive, sono sempre validi ed operanti lo scoperto e/o la franchigia indicati sul frontespizio di polizza.

Restano salvi gli eventuali diversi scoperti e/o franchigie previsti nel contratto con riferimento ad ipotesi determinate.

Art. 24 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 - NORME COMUNI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - l'assicurazione non vale inoltre per:

- a) la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;
- b) le richieste di cui l'intermediario debba rispondere ai sensi dell'art. 19 della CCV (Convenzione internazionale dei contratti di viaggio), in qualità di organizzatore;
- c) i danni verificatisi durante l'uso di mezzi di trasporto aereo; in caso di trasporto aereo la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- d) i danni verificatisi in territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
- e) gli oneri gravanti sull'Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali;
- f) le richieste di risarcimento provenienti dai Clienti dell'Assicurato relative agli importi che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al Cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

Condizioni Particolari

(sempre operanti)

C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I

P
A
R
T
I
C
O
L
A
R
I

G. Perdita di documenti

L'Assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 21 lettera j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto o incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, **esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.**

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

1. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

Note

NOTE



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014304-RVG-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - AGENZIE DI VIAGGIO